



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
NONA SEZIONE CIVILE

SENTENZA N° 426/10
Fasc. N° 4522/10
Cron. N° 533/10
Reg. N° / / 1A

in composizione monocratica ex art. 50 *ter* e 281 *bis* e segg. c.p.c. in persona del Giudice unico
dott. Umberto Scotti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 35, comma 10, d.lgs 28.1.2008, n. 25 nel procedimento iscritto al n. 4522 r.v.g. 2010,
promosso da:

[REDACTED] rappt. e dif. per delega in atti dall'avv. Gianfranco Giannacchio e domiciliata
elettivamente in Torino in piazza Statuto 9, presso il suo studio, in forza di procura in calce al
ricorso introduttivo,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO presso Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Torino

RESISTENTE

e in contraddittorio con

PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino,

avente ad oggetto: l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 9.3.2010 (notificato in data
26.6.2010) con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione
internazionale.

**BREVE SINTESI DEL TEMA DEL CONTENDERE
E MOTIVI DELLA DECISIONE**

§ 1. Con ricorso depositato in data 26.7.2010 **[REDACTED]**, di nazionalità senegalese, ha
proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 9.3.2010 (notificato il 26.6.2010)
con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione
internazionale richiesta.

La protezione internazionale era stata richiesta in data 15.12.2009 e la Commissione l'ha
negata, dopo l'audizione personale, considerando palesemente inattendibile sia il racconto degli
avvenimenti in cui era rimasta coinvolta la richiedente, sia le riferite modalità di fuga.

La ricorrente impugna pertanto il provvedimento negativo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria o in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente ribadisce la propria versione dei fatti ed assume di essere stata costretta a lasciare il proprio paese a causa della sua tendenza omosessuale, severamente repressa nel paese d'origine a forte predominanza musulmana, in seguito ad una istruzione della polizia ad un convegno clandestino di un gruppo omosessuale che frequentava. Aggiunge ancora che il padre la voleva costringere ad un matrimonio con un parente in terze nozze sotto minaccia di denunciarla alla polizia, di essere fuggita a Mbour e di essere riuscita a fuggire di lì in Francia con l'aiuto di un connazionale abitualmente residente a Parigi che le aveva palesato un forte interesse.

All'udienza del 2 novembre 2010, in assenza del Ministero dell'Interno, dopo l'audizione dell'interessata con ausilio di interprete e l'escussione di un testimone, Sall Ibou, la parte ricorrente ha insistito nel ricorso.

Il G.U. si è riservato di decidere.

§ 2 La ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 251/2007 lettera c) per "rifugiato" si intende: "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10....."

L'art. 7 d.lgs. 251/2007 recita:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2;

f) fatti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

L'art. 8 d.lgs. 251/2007 recita:

"1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

La ricorrente impugna pertanto il provvedimento negativo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria o in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente ribadisce la propria versione dei fatti ed assume di essere stata costretta a lasciare il proprio paese a causa della sua tendenza omosessuale, severamente repressa nel paese d'origine a forte predominanza musulmana, in seguito ad una irruzione della polizia ad un convegno clandestino di un gruppo omosessuale che frequentava. Aggiunge ancora che il padre la voleva costringere ad un matrimonio con un parente in terze nozze sotto minaccia di denunciata alla polizia, di essere fuggita a Mbour e di essere riuscita a fuggire di lì in Francia con l'aiuto di un connazionale abitualmente residente a Parigi che le aveva palesato un forte interesse.

All'udienza del 2 novembre 2010, in assenza del Ministero dell'Interno, dopo l'audizione dell'interessata con ausilio di interprete e l'escussione di un testimone, ~~XXXXXXXXXX~~, la parte ricorrente ha insistito nel ricorso.

Il G.U. si è riservato di decidere.

§ 2 La ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 251/2007 lettera e) per "rifugiato" si intende: "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succettate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10....."

L'art. 7 d.lgs. 251/2007 recita:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) fatti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2;

f) fatti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

L'art. 8 d.lgs. 251/2007 recita:

"1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. 2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni".

L'art.3 del d.lgs 251 del 2007 prevede:

"1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo progressivo, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, al cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce di persecuzioni o danni costituisca un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile."

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale: *"In materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori affidati prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia."* (Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310).

§ 4. Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente prospetta innanzitutto il timore di una vera e propria persecuzione per motivi di orientamento sessuale, dal momento che deduce la sussistenza di *"provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio"* attuata nei suoi confronti in dipendenza della sua appartenenza ad un *"particolare gruppo sociale"*, quale *"quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante."*

V'è da aggiungere che in funzione della situazione nel Paese d'origine, il particolare gruppo sociale discriminato ben può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, quale quello della omosessualità femminile, visto che tale inclinazione non configura certamente la realizzazione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana.

La Commissione non ha contestato la veridicità del racconto della ricorrente circa la concreta possibilità delle severe punizioni penali riferite nel Paese d'origine, di matrice musulmana e ha respinto il ricorso sol perchè la ricorrente non è stata reputata attendibile nel suo racconto relativo alla propria vicenda personale.

Soccorrono comunque la tesi della ricorrente le produzioni documentali, non contestate, relative all'art.319 del Codice penale senegalese (doc.4) (il cui ultimo comma introdotto dalla legge 66/16 del 1°2.1966 considera punibile con la pena da 1 a 5 anni gli atti impudici o contro natura commessi con un individuo dello stesso sesso), nonché agli estratti dai rapporti 2010 e 2007 di Amnesty International (doc.5 e 6) nonché l'estratto del sito *"I gay nel mondo"* (doc.7).

Il riscontro eseguito d'ufficio con una ricerca mediante il motore di ricerca Google ha confermato le indicazioni effettuate dalla parte ricorrente, permettendo fra l'altro di verificare che a gennaio del 2009 un gruppo di parlamentari italiani del PD di estrazione radicale ha presentato una interpellanza parlamentare proprio con riferimento alle allarmanti notizie di persecuzioni di omosessuali in Senegal.

Il racconto della ricorrente non pare affetto da contraddizioni e lacune, così aveva opinato la Commissione, essendo state fornite spiegazioni specifiche del suo coinvolgimento nel gruppo associativo e nelle relative riunioni clandestine, nonché circa la sua relazione con l'amica ~~_____~~.

La ricorrente ha dato ragionevolmente conto del modo in cui si è sottratta alla cattura (grazie al numero esiguo dei poliziotti in rapporto al numero notevole, 15, di partecipanti alla riunione), nonché della sua successiva identificazione come aderente al gruppo benché non catturata; al proposito è ragionevole presumere che qualcuno degli arrestati abbia parlato e in ogni caso appare rivelatrice la sua pregressa e nota frequentazione con alcuni degli arrestati e in particolare con ~~_____~~.

L'effettività delle inclinazioni omosessuali della ricorrente è stata confermata dal teste escusso ~~_____~~, che ha riferito sia dei precedenti sospetti circa le inclinazioni sessuali della ricorrente,

propri e dei propri familiari, sia delle certezze al proposito ragionevolmente acquisite in seguito alla retata.

La ricorrente ha fornito anche una ragionevole giustificazione del sostegno ottenuto per il viaggio di espatrio da parte dell'amico di ~~XXXX~~, di fatto ottenuto grazie al coinvolgimento sentimentale di costui e al mascheramento (certo utilitaristico) delle proprie diverte inclinazioni sessuali.

La mancata indicazione della data esatta della retata della polizia non pare così grave visto che la ricorrente ha semplicemente detto di non ricordarne la data esatta e la Commissione non ha insistito per una collocazione temporale approssimativa, che pure si ricavava dal complesso della deposizione.

§ 5. Dal punto di vista giuridico sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, dovendosi ritenere dimostrato, sulla base del plausibile racconto della ricorrente, che ella versi nella condizione di cittadino straniero che, per il timore, fondato, di essere perseguitato per motivi di orientamento sessuale, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può e non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Gli atti di persecuzione ragionevolmente temuti appaiono sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (e in particolare di quello di coltivare liberamente le proprie inclinazioni sessuali).

Non sussistono situazioni ostative alla luce dell'attestazione del Pubblico Ministero in atti.

§ 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla natura del procedimento, in complessivi € 750,00=, già operata la dimidiazione di diritti e onorari e la liquidazione degli onorari non superiori al valore medio (art.82 e 130 d.p.r. 115 del 2002).

Ai sensi dell'art.133 del d.p.r.115/02 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (il che nella fattispecie si risolve in una partita di giro).

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando;

in accoglimento del ricorso,


annulla la decisione adottata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino in data 9.3.2010, notificata il 26.6.2010; per l'effetto,

riconosce a favore di ~~XXXX~~, nata il 10/10/1987 a ~~XXXX~~ in Senegal, lo *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ginevra ratificata con legge 24.7.1954 n.722, ordinando al Ministero dell'Interno il rilascio del relativo titolo di soggiorno;

dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Interno a pagare a titolo di rifusione spese processuali la somma di € 750,00 = oltre accessori fiscali e previdenziali e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;

manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente sentenza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino il 2 novembre 2010



Il Giudice unico
dott. Umberto Scotti

U. Scotti

